



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
MAZARA DEL VALLO

Viale Guardia Costiera sn - 91026 Mazara del Vallo (TP) – Tel. 0923.946388 – Fax 0923.941020
E-mail: cpmazara@mit.gov.it – P.E.C.: cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it
Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo

ORDINANZA

Varo Draga - Costruzione Navale “MV.44.23.12”

Il Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo:

VISTA: la nota assunta con protocollo prot. n.22241 del 28/12/2023 trasmessa da parte del Comune di Mazara del Vallo (quale responsabile/proprietario della costruzione navale) e relativa alle operazioni di varo della Draga - costruzione navale “MV.44.23.12” e successivo spostamento dal cantiere navale NAVEMAR s.r.l. al momentaneo posto di ormeggio sito nella cuspide costituita dall’angolo tra il piazzale G.B. Quinci e la via Molo Comandante Caito;

VISTA: la nota prot. n.22327 del 29/12/2023, con la quale il cantiere navale NAVEMAR S.r.l. riguardante la movimentazione e il varo della costruzione navale di cui trattasi;

VISTI: gli artt.17 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art.59 del Regolamento di esecuzione;

VISTO: il certificato assicurativo n. 1/60808/128/198068235 rilasciata dalla Unipolsai in data 28/12/2023 relativa all’apparato motore dell’unità in costruzione;

CONSIDERATA: la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l’incolumità delle persone, delle cose e la sicurezza della navigazione, nonché permettere il regolare svolgimento delle operazioni di varo.

RENDE NOTO

che a decorrere **dalle ore 10:30 del 29/12/2023 fino a termine esigenze**, in ragione delle condizioni meteo-marine, il cantiere Navale “NAVEMAR” procederà al varo della costruzione navale “MV.44.23.12” nello specchio acqueo del porto di Mazara del Vallo, la stessa verrà ormeggiata nell’angolo tra il piazzale G.B. Quinci e la via Molo Comandante Caito per una durata di circa 60 giorni.

ORDINA

Art. 1

(Prescrizioni per le operazioni di varo)

Il responsabile delle operazioni di varo dovrà:

1. effettuare l’operazione di varo con condizioni meteo-marine assicurate ed in orario diurno;
2. comunicare alla sala operativa di questa Capitaneria di Porto, l’inizio e la fine delle operazioni, nonché ogni altra informazione ritenuta utile per la sicurezza del varo;
3. assicurare un servizio di vigilanza via mare allo scopo di dare assistenza, nonché comunicare le manovre più opportune, alle unità in transito;
4. assicurare un costante contatto radio tra il responsabile dell’operazione di varo e l’unità di cui al punto 3);
5. assicurare che lo specchio acqueo interessato dal varo sia sgombero da unità che possano ostacolare il regolare svolgimento delle operazioni;
6. disporre di un idoneo mezzo nautico abilitato al rimorchio in grado di dare eventuale assistenza durante l’operazione del varo ed il movimento verso la banchina designata per l’ormeggio;
7. assicurare l’integrità e la buona tenuta dei cavi utilizzati per il varo;

8. assicurarsi che siano adottate tutte le misure di sicurezza a tutela della sicurezza dei lavoratori in ragione dei rischi e delle mansioni che ciascuno di loro sarà chiamato ad assolvere secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
9. munirsi di ogni eventuale provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo, specifiche attribuzioni per aspetti direttamente o indirettamente interessati dall'attività posta in essere.

Art. 2

(Prescrizioni di sicurezza per le unità in transito)

Durante le operazioni di varo, le unità in transito nello specchio acqueo antistante il cantiere navale NAVEMAR e quelle in ingresso ed uscita dal porto canale di Mazara del Vallo dovranno:

1. mantenersi a debita distanza dalla costruzione oggetto di varo, non ostacolandone le operazioni, nonché attenersi alle segnalazioni rivolte dal mezzo nautico addetto ai lavori;
2. procedere con la massima cautela e navigare a velocità ridotta, compatibilmente con le esigenze di manovra.

Art. 3

(Divieti banchine)

Nel tratto di banchina interessata al momentaneo ormeggio della costruzione navale "MV.44.23.12", è vietato l'accesso pedonale, il transito e la sosta veicolare per chiunque non sia interessato. A tal fine il Comune di Mazara del Vallo (per la propria parte di competenza comunale), dovrà apporre idonea segnaletica stradale comprensiva di transenne, cartelli e segnali secondo la normativa vigente.

Art. 4

(prescrizioni durante la sosta)

Durante l'intero periodo di sosta presso l'ormeggio dichiarato (nell'angolo tra il piazzale G.B. Quinci e la via Molo Comandante Caito), sarà cura del proprietario/armatore/cantiere dell'unità in costruzione assicurare la sicurezza dell'ormeggio, la sua vigilanza e prontezza di spostamento manlevando, sin d'ora e con la sottoscrizione della presente ordinanza, la scrivente Autorità Marittima riguardo a qualunque danno a cose o persone dovesse verificarsi a cagione dell'ormeggio e/o discendenti dalla motodraga.

Art. 5

(Disposizioni finali e sanzioni)

Il rappresentante legale del cantiere navale NAVEMAR e il rappresentante dell'amministrazione Comunale e delegato nelle qualità di R.U.P. a seguito della notifica e con l'accettazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, accettano altresì di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare a persone e/o beni di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento.

In caso di condimeteo avverse, la nuova data del varo dovrà essere concordata con questa Autorità Marittima.

I contravventori alla presente ordinanza:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 decreto legislativo 171/2005;
- b) negli altri casi, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1174 Cod. Nav., autonomamente o in eventuale concorso con il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione;

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/mazaradelvallo.

Mazara del Vallo, data della firma digitale

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Raffaele GIARDINA

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82)

Allegato 1
Stralcio cartografico
Ormeggio Moto Draga
Costruzione MV.44.23.12

